

ATTO N. DD 7004 DEL 22/12/2021

Rep. di struttura DD-UA2 N. 282

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA' DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI

OGGETTO: COMUNE DI CHIERI - VARIANTE PARZIALE N. 35 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ ED OSSERVAZIONI.

Premesso che per il Comune di Chieri, la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 36-19211 del 19/05/1997, successivamente modificato con tre Varianti Strutturali, approvate rispettivamente con D.G.R. n. 34-6092 del 23 maggio 2002, n. 7-9855 del 8 luglio 2003 e n. 12-3755 del 11 settembre 2006;
- ha approvato la Variante Strutturale n. 10 ai sensi della L.R. 1/2007 con deliberazione C.C. n. 28 del 30 marzo 2012 e la Variante Strutturale n. 14 di adeguamento al PAI ai sensi della L.R. n. 3/2013 e s.m.i. con deliberazione C.C. n. 68 del 29 ottobre 2019;
- ha approvato numerose Varianti Parziali al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'articolo 17, L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- ha in corso di approvazione la Variante Strutturale n. 15 al P.R.G.C. vigente di recepimento del Progetto "Life" in materia di servizi ecosistemici;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 110 del 21 ottobre 2021, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 35 al Piano Regolatore vigente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 17, L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso con nota prot. n. 52841 del 17/11/2021 (PEC ns prot. n. 131319 del 22/11/2021), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento; (*Prat. n. VP 031/2021*)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 30.511 abitanti al 1971, 30.960 abitanti al 1981, 31.292 abitanti al 1991, 32.878 abitanti al 2001, 35.962 abitanti nel 2011 e 36.001 abitanti al 1[^] gennaio 2021, dato quest'ultimo che conferma, nell'ultimo decennio un modesto incremento demografico;
- superficie territoriale: 5.420 ettari di collina, dei quali 3.722 ettari presentano pendenze inferiori al 5%, 1.663 ettari hanno pendenze comprese tra il 5% e il 20% e 35 ettari hanno pendenze superiori al 25%; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 3.481 ettari appartengono alla Classe II, pari a circa il 64% del territorio comunale e 50 ettari sono coperti da boschi;
- è compreso nell'Ambito 2 di approfondimento sovracomunale del "Chierese", rispetto al quale, ai sensi



dell'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, viene definito quale " ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.";

- è ricompreso nella zona omogenea 11 "Chierese Carmagnolese" della Città Metropolitana di Torino, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- è individuato dal PTC2 come centro "medio", quale polo dell'armatura urbana che dispone di una diversificata offerta di Servizi interurbani a maggior raggio di influenza;
- è individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e dal PTC2 come "*centro storico di tipo B notevole rilevanza*";
- insediamenti residenziali: è individuato dal PTC2 tra i Comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale;
- il PTC2 individua l'area vasta del Chierese, all'interno della quale troveranno attuazione le previsioni del Piano Paesistico di iniziativa Regionale previsto per l'ambito di approfondimento della Collina di Torino;
- sistema produttivo: il PTC2 individua un ambito produttivo di I^ livello (area del Fontaneto) ammettendo esclusivamente al suo interno la realizzazione di nuove aree produttive;
- infrastrutture per la mobilità e i trasporti:
- è previsto il collegamento Chieri-Poirino con innesto sull'Autostrada Torino-Piacenza e variante di Pessione, in fase di progetto preliminare;
- è attraversato dalla ferrovia e sono presenti n. 2 Stazioni ferroviarie;
- è attraversato dall'Autostrada A21, Torino-Piacenza, dalla S.S. n. 10 Padana Inferiore e dalle S.P. n. 116, n. 119, n. 120, n. 122, n. 123, n. 124 e n. 128;
- è individuato come obiettivo "strategico" delle "Dorsali Provinciali" ciclabili, in quanto finalizzato alla creazione di un sistema "integrativo ed integrato" alla mobilità, pubblica e privata;
- assetto idrogeologico del territorio:
- è compreso nell'Ambito Sud 5 con i Comuni di: Baldissero T.se, Pavarolo, Montaldo T.se, Marentino, Pino T.se, Andezeno, Arignano, Mombello di Torino, Moriondo, Pecetto, Moncalieri, Trofarello, Cambiano, Riva di Chieri, Santena, Villastellone, Poirino, Isolabella, Carmagnola, Pralormo, quale Gruppo di Lavoro per condividere il dissesto idrogeologico da sottoporre all'Autorità di Bacino del Fiume Po;
- è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Canale di San Rocco e di Montaldo e Rio di Monte Rosso, Rio Asinari, di Ravetta e di Vergnano, Rio Castelvecchi, Rio della Scarosa e Valle di Aranzone, Rio della Serra, Rio di Aneravagne e di Baldissero, Rio Gola, Rio Santena, del Movano, Lago di Arignano e Rio Carmera, Rio Giunchetto, del Morto Pelligrino e di Ceppo, Rio Tepice e del Vallo, Rio Vaiors;
- in base alla Banca Dati Geologica della Regione Piemonte, si evidenziano 197 ettari di frane areali, 8,2 km di dissesti lineari e 1.246 ettari di dissesti areali;
- il vigente "Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico" (P.A.I.), evidenzia nel territorio comunale 1.140 ettari compresi in fascia C;
- tutela ambientale: si riconosce l'area ad elevata qualità paesistico ambientale (*Collina di Torino*), per la quale l'art. 12 del P.T.R. prevede la redazione di un Piano Territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali, di competenza regionale;

dato atto che il Comune di Chieri è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

preso atto che l'Amministrazione Comunale ha condiviso con la Città Metropolitana la *perimetrazione delle aree dense, di transizione e libere*, ai sensi dell'articolo 16 delle NdA del PTC2, come verbalizzato nella Conferenza dei Servizi del 19 luglio 2012;



preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 110 del 21 ottobre 2021, di adozione della Variante Parziale n. 35, in questione;

rilevato che, nello specifico, con il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 35 al P.R.G.C., adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, l'Amministrazione Comunale, nelle more del recente avvio del processo di formazione di una Variante Generale finalizzata all'adeguamento del vigente P.R.G.C. al Piano Paesaggistico Regionale, in considerazione dell'ampiezza, della complessità dei temi da affrontare e dei tempi di elaborazione e approvazione, ha inteso avviare una ulteriore Variante Parziale, finalizzata:

- al recupero del patrimonio edilizio esistente;
- all'ampliamento e riqualificazione degli spazi pubblici e di uso pubblico, con particolare attenzione a sostenere soluzioni che rafforzino occasioni di socialità e rafforzino la naturalità dei luoghi.

Tali obiettivi, peraltro già presenti nel PRGC vigente ma in taluni casi inattuabili a causa di formulazioni della norma poco chiare o contraddittorie, sono stati affrontati nel presente progetto di variante parziale attraverso le seguenti azioni:

- ad ampliare le tipologie di intervento in alcuni degli edifici del centro storico in cui, oggi, si possono effettuare esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria (MO) o di manutenzione straordinaria (MS), introducendovi la possibilità di effettuare interventi di restauro e risanamento conservativo (RS) ed, eventualmente, anche di ristrutturazione edilizia;
- ad integrare le destinazioni previste nel complesso di Via Principe Amedeo, caratterizzato da un cantiere da lungo tempo bloccato per problemi riconducibili ad un percorso fallimentare, fermo restando il recupero di spazi pubblici già previsto dal PRG vigente;
- a valutare la possibilità di prevedere, tra le destinazioni ammissibili in edifici esistenti di origine industriale ma, attualmente, abbandonati o dismessi in massima parte, anche altre destinazioni che richiedano spazi ampi ed altezze libere significative, quali quelle relative alla produzione e fruizione culturale, alle attività ludico/sportive e per il tempo libero, tenendo conto del rapporto tra il livello di dotazione di spazi con tali destinazioni in città e i caratteri del contesto in cui gli edifici sono collocati;
- a destinare a parco pubblico l'area dell'ex scuola di Via Tana, attualmente destinata dal PRG a residenze private, onde estendere la presenza di natura nel costruito e rafforzare l'infrastruttura verde e la dotazione di spazi per la socialità.

						omingia	
						OMISSIS	

Per quanto attiene la verifica della coerenza dei contenuti di Variante con le indicazioni dettate dalla vigente pianificazione sovracomunale (PPR, PTR e PTC2) le stesse sono riportate esclusivamente nel Rapporto Ambientale.

La Deliberazione consiliare di adozione da atto della compatibilità degli interventi proposti in variazione con il Piano di Classificazione Acustica; un breve riferimento è ripreso all'interno del citato Rapporto Ambientale.

L'idoneità degli interventi con le condizioni di rischio idrogeologico è delegato per ognuno di essi, ad uno stralcio della Tavola C2.2-GEO riportato nella "*Relazione Illustrativa*"; (Cfr: *Relazione Illustrativa*).

dato atto che "... La proposta di Variante è stata sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi del comma 10 dell'articolo 17 della legge urbanistica regionale.

dato atto altresì che, ... "tale scelta è stata effettuata dall'Amministrazione Comunale, in considerazione



della ... grande delicatezza del territorio di Chieri, sia sotto il profilo ambientale sia paesaggistico, con il fine ... di addivenire a una valutazione delle conseguenze ambientali delle scelte pianificatorie quanto più possibile attenta sin dalla fase di avvio del progetto di variante. ...".

preso atto che, per quanto attiene il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, il "Rapporto Ambientale", è stato trasmesso dal Comune ai Soggetti con Competenze Ambientali (SCA) e tra questi anche alla competente Direzione della Città Metropolitana, ai sensi dell'Allegato 1 lett. j.1. della D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo).";

dato atto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 110 del 21 ottobre 2021 di adozione del Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 35 al P.R.G.C. vigente:

- "... **contiene** la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ...";
- contiene il prospetto numerico che evidenzia "... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";
- contiene, (anche se non totalmente coerente con il dettato normativo) la dichiarazione di cui al comma 1bis dell'articolo 17 L.R. 56/77, che recita "... Le varianti al PRG sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali e della città metropolitana, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; ...";
- **non riporta** quanto previsto dal comma 7, articolo 11 del Regolamento di Attuazione del PPR, emanato con Decreto del Presidente G.R. 22/03/219 n. 4/R; omissis

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 5 gennaio 2022;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

vista la L.R n. 56 del 5 dicembre 1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è specificato che: "... contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...";

dato atto che la Città Metropolitana di Torino può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;



esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5, articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche"; comma 2, articolo 50 "Difesa del Suolo";

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitano, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del Vice Sindaco n. 454-12570/2019 del 20/11/2019 con il quale si "dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 95 del 30/7/2021 con cui si attribuisce all'Ing. Giannicola Marengo l'incarico dirigenziale "per lo svolgimento dei compiti di Staff ... al Dirigente della Direzione Territorio Trasporti"



DETERMINA

- 1. che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 17 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013 e smi, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 35 al P.R.G.C. vigente del Comune di Chieri, adottato con deliberazione C.C. n. 110 del 21 ottobre 2021, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C. immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";
- **2. che,** rispetto al suddetto Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 35 al P.R.G.C. sono formulate le seguenti osservazioni:

Rilievi formali ai contenuti della D.C.C. n. 110 del 21 ottobre 2021:

- riporta quanto previsto dal comma 1bis dell'articolo 17 della L.U.R., in forma <u>non totalmente coerente</u> con il dettato dello stesso, ossia la dichiarazione di <u>conformità</u> delle varianti proposte, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, "agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonchè ai piani settoriali ... ";
- non riporta, la dichiarazione di cui al comma 7 dell'articolo 11 del "Regolamento di Attuazione" del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), emanato con Decreto del Presidente G.R. 22/03/219 n. 4/R il quale recita: "... Per le varianti parziali di cui all'articolo 17, comma 5, della l.r. 56/1977, all'inizio dello specifico capitolo della Relazione illustrativa dedicato ai rapporti con il Ppr, di cui al comma 3 del presente articolo, sono richiamati gli eventuali beni paesaggistici e le componenti paesaggistiche del Ppr presenti nell'area oggetto di variante e le disposizioni normative del Ppr interessate dalla variante stessa; nella deliberazione di adozione delle varianti parziali è dichiarato espressamente il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del Ppr....";
- con riferimento al contenuto della *lettera a*) *comma 5*, articolo 17 L.R. si segnala inoltre la necessità di verificare quale sia la corretta indicazione, in quanto la citata deliberazione C.C. riporta il testo normativo "... *con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione ...*", frase omessa nel testo presente all'interno della "Relazione Illustrativa";

Si invita pertanto l'Amministrazione Comunale a verificare quanto segnalato, in particolare al terzo punto ed a provvedere in merito, nell'atto di approvazione della Variante.

Di seguito si riportano alcune **osservazioni di carattere urbanistico**, per il prosieguo dell'iter approvativo: **Elaborati di Variante**:

- le modificazioni introdotte, così come illustrate e motivate nella documentazione di Variante, parrebbero coerenti con i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2), si demanda comunque al Comune, in fase di Progetto Definitivo, in considerazione del numero e della complessità delle tematiche proposte, una attenta ed ulteriore verifica. Si richiamano nel merito i contenuti del comma 3 dell'articolo 10 delle NdA del PTC2 " ... qualsiasi variante urbanistica dovrà essere compatibile e dare attuazione al PTC2 per le aree di influenza della variante stessa.". Si ricorda la necessità inoltre che le verifiche richiamate siano riportate nella "Relazione Illustrativa" della Variante e non esclusivamente nella documentazione afferente la Valutazione Strategica Ambientale, in quanto elaborati aventi valenze e finalità differenti;



- con riferimento a quanto precede, la "*Relazione Illustrativa*" deve riportare, altresì, le condizioni di compatibilità della Variante con i contenuti della pianificazione sovracomunale PTR e PPR (*oltre il citato PTC2*), presenti nel caso in oggetto, nell'elaborato di Verifica di VAS;
- con riferimento all'intervento 2.1.2 "Modifica del grado di intervento massimo dell'area d'intervento AR1" alcune delle schede allegate a rappresentazione della modifica, non riportano le fotografie degli edifici oggetto della stessa; si invita pertanto l'Amministrazione Comunale ad integrare le citate schede con le immagini necessarie a definire in maniera inequivocabile il rispetto dei parametri di "parzialità" della Variante alla vigente normativa in materia urbanistica (cfr: art. 17 L.U.R.);
- con riferimento alla proposta di integrazione al comma 3 dell'articolo 31.13d Ep delle NdA del vigente PRGC, con la lettera c) la quale recita: "Nelle aree pertinenziali delle abitazioni esistenti e comunque entro la distanza massima di metri 30 dell'edificio principale, è ammessa la realizzazione di strutture accessorie per lo svago e il tempo libero quali piscine interrate, campi da gioco, etc ..., nel rispetto dei parametri fondiari di cui al precedente punto b).", si ricorda la necessità di evidenziare nel dettato normativo, come tale possibilità potrà trovare applicazione compatibilmente con le condizioni di rischio idrogeologico del lotto e di altri eventuali vincoli presenti (area boscata, uso civico ecc...);
- le Norme di Attuazione del Piano vigente sono riportate per stralcio, riferito esclusivamente agli articoli interessati dalle variazioni, il che rende difficoltosa la comprensione delle stesse, in particolare quando contengano riferimenti ed eventuali ricadute su zone normative diverse e con altre prescrizioni. Si ricorda, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale deve essere accompagnato dall'elaborato, completo, delle Norme di Attuazione;
- per quanto attiene la verifica della compatibilità acustica, si ricorda, ove se ne renda necessario, prima dell'approvazione della Variante in oggetto, dovrà essere aggiornato il Piano di Classificazione Acustica Comunale. Si richiama, in merito, il dettato del comma 4, articolo 5 L.R. n. 52/2000 il quale prevede che "... ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica dell'eventuale revisione della classificazione acustica ...",
- in merito alla documentazione di carattere idrogeologico, in considerazione che il Comune è adeguato al PAI, si suggerisce di allegare alla Variante la "Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica"; in particolare per le modifiche comportanti interventi significativi sul territorio (ad es: cambio destinazione d'uso immobili industriali dismessi, demolizione e ricostruzione ecc ...);
- la Direzione "Unità Speciale VAS, VIA, AIA" del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana, in qualità di Soggetto con competenze ambientali e in ragione dei contenuti della Variante ha ritenuto di non esprimersi in merito ai contenuti del Rapporto Ambientale; trova pertanto attuazione, in caso di mancata espressione del parere, quanto previsto alla lettera j.1 "Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di assoggettabilità e pubblicazione "in maniera contestuale", capitolo 2, della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 "In caso di silenzio l'iter procede";

Torino, 22/12/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI) Firmato digitalmente da Giannicola Marengo

